

- (8) La sicurezza dell'acido citrico (E 330) è stata valutata nel 1990 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, che ne ha stabilito la DGA come «non specificata» ⁽⁴⁾. La dicitura «non specificata» significa che, sulla base dei dati tossicologici, biochimici e clinici disponibili, l'assunzione giornaliera totale della sostanza, derivante dalla sua presenza naturale e dal suo attuale uso/dai suoi attuali usi negli alimenti ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato, non rappresenta un pericolo per la salute. In attesa della nuova valutazione dell'acido citrico (E 330) nell'ambito del programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati di cui al regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione ⁽⁵⁾, la Commissione ritiene che tale valutazione della sicurezza resti una base valida per la sua decisione per le stesse ragioni per le quali, sulla base dei criteri di cui al considerando 5 di detto regolamento, aveva ritenuto che l'acido citrico (E 330) fosse poco preoccupante e che la sua nuova valutazione non fosse una priorità assoluta.
- (9) Dal momento che l'uso dell'acido ascorbico (E 300) e dell'acido citrico (E 330) come antiossidanti sugli ortaggi bianchi preconfezionati destinati a ulteriore trasformazione, compreso il trattamento termico, prima del consumo, non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25ª serie, 1991, pag. 13 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_reports_25.pdf).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

